

Fermo, 16 novembre 2012

Oggetto: avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Nelle more dell'operatività del nuovo sistema di individuazione del collegio dei revisori dei conti di cui al DM 15/2/2012 n.23 e DL13/8/2011 n.38 e per garantire il buon andamento della gestione finanziaria dell'Ente, ai sensi degli art.234 e ss del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 70 del regolamento di contabilità dell'Ente

si rende noto

che il Consiglio Provinciale dovrà provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il prossimo triennio, collegio composto di tre membri come segue:

- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili che svolge le funzioni di Presidente del Collegio
- uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti
- uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Ai sensi dell'art.78 del Dlgs n.139/2005 ed a decorrere dall'1/1/2008 l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed all'albo dei ragionieri devono intendersi come iscrizione all'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A.

I requisiti richiesti per l'incarico sono:

- iscrizione al registro dei revisori contabili e/o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A, come sopra
- non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art.236 del Dlgs n.267/2000 e dell'art.17 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente (1)
- non superare i limiti all'affidamento di incarichi previsti dall'art.238 del Dlgs n.267/2000 (2)
- di accettare in via preventiva le condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, così come verranno deliberate dal Consiglio Provinciale all'atto della nomina.

Di conseguenza

SI INVITANO

gli aspiranti all'incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a dichiarare la propria disponibilità **entro le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2012.**

La suddetta dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dall'interessato e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità, dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. Gli estremi dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sezione A;
2. L'assenza di motivi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000;

3. Il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
4. L'inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
5. Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativamente al procedimento in questione.

Alla dichiarazione dovrà essere **allegato** il proprio **curriculum** formativo e professionale sottoscritto e contenente anche l'elencazione degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto le funzioni di Revisore dei Conti, nonché ogni altro documento ritenuto utile. Non saranno prese in considerazione istanze prive del suddetto curriculum.

La suddetta richiesta deve essere indirizzata “ Alla Provincia di FERMO– Viale Trento,113/119 63900 Fermo (FM))” e deve pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia o per posta raccomandata AR o per PEC all'indirizzo provincia.fermo@emarche.it entro le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2012. In caso di invio per raccomandata non farà fede la data di spedizione ma il pervenuto presso l' Ente.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. Le stesse dovranno essere eventualmente ripresentate con le modalità e nei termini ivi previsti.

La nomina del revisore dei Conti avverrà in base alla normativa ad insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale che fisserà anche il relativo compenso ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000.

Si precisa, inoltre, che se entro il 28 novembre 2012, giorno fissato per la seduta del Consiglio Provinciale con all'ordine del giorno la nomina del collegio, sarà pienamente operativo, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo sistema di individuazione dei revisori dei conti ex DM 15/2/2012 n.23 e DL13/8/2011 n.38, le candidature presentate non potranno avere seguito in quanto la scelta del collegio dei revisori non sarà più nelle competenze del Consiglio Provinciale.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Flaminia Annibali.

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito Internet di questa Provincia al seguente indirizzo www.provincia.fm.it. e viene trasmessa all'ordine professionale interessato.

II PRESIDENTE
Fto On.Av. Fabrizio Cesetti

Note

(1) condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità:

- ex art. 2382 codice civile vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi é stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ex art. 2399 codice civile vale a dire coniuge, parente od affine entro il quarto grado del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori in carica, degli amministratori delle società controllate dall'Ente. Inoltre chi é legato da un rapporto continuativo di consulenza, prestazione d'opera retribuita o

comunque da rapporti di natura patrimoniale alla Provincia, alle sue eventuali aziende speciali, ai consorzi ed alle società per azioni in cui l'ente abbia partecipazioni o capitale maggioritario o di controllo;

- l'incarico di revisione non può inoltre essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale stesso, della regione.

I componenti degli organi di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi od istituzioni di pendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

L'art. 235 del D.Lgs.n. 267/2000 prevede poi che i revisori siano rieleggibili una sola volta.

(2) L'art. 238 del decreto legislativo n.267/2000 precisa che ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L'affidamento dell'incarico di revisione é subordinato alla dichiarazione con la quale il professionista attesta il rispetto dei limiti di cui sopra.